

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RETTORE,  
DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO, DEL PRESIDENTE DI SCUOLA  
E DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE  
E DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO (TAB)  
NEL SENATO ACCADEMICO**

**TITOLO I**  
**Elezione del Rettore**

**ART. 1**  
**(Indizione dell'elezione)**

1. L'elezione del Rettore è indetta dal Decano dell'Ateneo con provvedimento predisposto a cura dell'Area Affari Generali e Didattica - Ufficio Affari Istituzionali, nel rispetto del calendario di cui all'art. 2, a partire dal sesto mese precedente la scadenza del mandato del Rettore in carica, a norma dell'art. 41 comma 7 del vigente Statuto di Ateneo.
2. La qualifica di Decano dell'Ateneo spetta al professore dell'Università in possesso della maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari. Al Decano compete la funzione di coordinamento della procedura elettorale, ai sensi delle norme statutarie e del presente regolamento.
3. Nel caso di possesso, da parte di due o più professori ordinari, del medesimo requisito di anzianità di ruolo previsto per l'esercizio della funzione di Decano nell'ambito della procedura elettorale, la funzione è esercitata dal professore più anziano d'età.
4. Nel caso di assenza, impedimento o rinuncia del Decano, da questo formalmente comunicati, ovvero qualora il provvedimento tempestivamente predisposto ed inviato dall'Ufficio Affari Istituzionali al Decano non venga da questo sottoscritto entro trenta giorni dalla trasmissione, con provvedimento assunto dal Direttore Generale, di concerto con i dirigenti competenti in materia di personale e di affari generali, gli atti predisposti dall'Ufficio Affari Istituzionali, relativi all'indizione dell'elezione del Rettore, vengono trasmessi con motivazione al professore ordinario che segue il Decano nell'ordine dell'anzianità di ruolo e che subentra al Decano nell'esercizio delle funzioni a lui attribuite dal presente Regolamento.

5. A garanzia della terzietà della funzione esercitata nell'ambito della procedura elettorale, con la sottoscrizione del provvedimento di indizione di cui al comma 1 il professore che esercita la funzione di Decano nella procedura elettorale perde l'eventuale diritto di elettorato passivo.

6. Nel caso di interruzione anticipata del mandato del Rettore, l'indizione dell'elezione, a norma dell'art. 13 comma 7 dello Statuto, ha luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

## **ART. 2 (Calendario e seggio elettorale)**

1. L'indizione dell'elezione di cui all'art. 1 deve avvenire entro il mese di aprile dell'anno di scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore, l'indizione dell'elezione deve avvenire entro i successivi trenta giorni dalla cessazione.

2. Con il provvedimento di indizione dell'elezione il Decano provvede alla convocazione del corpo elettorale per la data o le date fissate per la prima votazione, che deve svolgersi non prima di trenta giorni e non oltre quaranta giorni dalla data di indizione delle elezioni, nonché per le date fissate per le eventuali votazioni successive di cui all'art. 8.

3. Le votazioni successive alla prima sono fissate al settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la votazione immediatamente precedente. Se la votazione è articolata in due giorni, il settimo giorno successivo è computato a partire dal primo giorno di votazione.

4. La procedura elettorale si completa almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica.

5. Considerata la dislocazione territoriale delle sedi dell'Ateneo, al fine di favorire la partecipazione al voto da parte degli aventi diritto e di garantire la regolarità delle operazioni nel rispetto dei principi di anonimato e di segretezza del voto espresso, il Decano, con proprio atto, stabilisce la costituzione del seggio elettorale unico, articolato in sedi di votazione: al massimo una sede di votazione per ciascun Dipartimento. In tale atto il Decano indica altresì il luogo presso cui si svolgeranno le operazioni di scrutinio e gli orari di inizio e termine delle operazioni di voto: rispettivamente alle ore 09.00 e alle ore 17.00. Qualora la votazione sia articolata in due giorni, gli orari di apertura e chiusura delle operazioni di voto, per il secondo giorno, sono fissati rispettivamente alle ore 09.00 e alle ore 14.00.

## **ART. 3 (Presentazione delle candidature)**

1. Con l'atto di indizione delle elezioni di cui all'art. 1 il Decano stabilisce e comunica la data e la sede per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche che i candidati intendono perseguire nel periodo del mandato. Tale presentazione deve avvenire almeno venti giorni antecedenti la data prevista per la prima votazione.

2. Le candidature sono presentate formalmente da ciascun candidato con atto scritto, depositato presso l'ufficio del Direttore Generale, con l'eventuale supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio Affari Istituzionali, entro le ore 17.00 del terzo giorno precedente la data stabilita per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche. Non possono essere formalizzate candidature oltre il termine sopraindicato, pena l'esclusione.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2, il Direttore Generale rende noto l'elenco delle candidature presentate alla Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 4, per le verifiche di propria competenza. A seguito di tali verifiche l'elenco ufficiale delle candidature ammesse alla procedura elettorale è notificato al Decano e agli stessi candidati. Di tale elenco è data comunicazione, altresì, a tutto il corpo elettorale.

4. Avvenuta la presentazione pubblica, le candidature e le linee programmatiche, con eventuali integrazioni presentate successivamente dai singoli candidati, sono rese consultabili sul sito *web* dell'Ateneo.

5. Il Decano vigila affinché ai candidati sia assicurata la disponibilità di spazi e luoghi idonei per svolgere la propria propaganda elettorale. Vigila, inoltre, affinché i competenti uffici dell'Ateneo provvedano alla costituzione di un *forum* virtuale con accesso *on-line* riservato al corpo elettorale, per favorire un democratico dibattito pre-elettorale.

6. Ogni forma di propaganda elettorale è vietata a partire dalle ventiquattro ore precedenti il giorno in cui inizia ogni sessione programmata di votazioni e fino alle ore ventiquattro del giorno conclusivo della votazione medesima. La Commissione Elettorale Centrale, in considerazione dell'inosservanza dei termini sopraindicati o della gravità degli eventuali comportamenti non conformi ai principi della carta costituzionale, ha la facoltà di escludere gli eventuali trasgressori dall'elettorato attivo e/o passivo.

#### **ART. 4** **(Commissione Elettorale Centrale - CEC)**

1. La Commissione Elettorale Centrale è nominata con decreto del Decano ed è composta da:

- a) due professori ordinari dell'Ateneo, che rinuncino all'elettorato passivo. Presiede la Commissione il professore più anziano in ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo, presiede il più anziano d'età;
- b) il/la responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali, che esercita la funzione di Segretario/a della Commissione.

2. La Commissione, oltre a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3, decide insindacabilmente su eventuali reclami presentati all'Ufficio Affari Istituzionali nell'ambito della procedura elettorale, verifica l'ammissibilità delle dichiarazioni di candidatura e procede al controllo delle operazioni di scrutinio, per l'accertamento dei risultati ufficiali dell'elezione.

3. Per ciascuna seduta dei lavori viene redatto un processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti.

4. Per lo svolgimento della funzione di componente della Commissione Elettorale Centrale può essere previsto un compenso economico forfettario.

## **ART. 5** **(Elettorato passivo e attivo)**

1. L'elettorato passivo per la carica di Rettore spetta ai professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le università italiane alla data dell'indizione dell'elezione di cui all'art. 1, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata di sei anni del mandato prima della data di collocamento a riposo, che presentino ufficialmente la propria candidatura e le linee programmatiche che intendono perseguire nel periodo del mandato nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal presente regolamento e che non si trovino in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ex artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione dell'elezione;
- b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 e a figure equiparate per legge in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione dell'elezione, ai voti espressi dai quali è assegnato un peso pari al 30% della loro consistenza numerica, fino ad un massimo di voti pesati pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a);
- c) a tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (tab) di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione dell'elezione, ai voti espressi dal quale è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a);
- d) agli studenti facenti parte del Consiglio degli Studenti e dei Consigli dei Dipartimenti, ai voti espressi dai quali è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a).

3. L'elettorato attivo non spetta:

- a) al personale docente che alla data di indizione dell'elezione o dello svolgimento delle votazioni svolga interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) al personale docente e tab:
  1. che cessi dal servizio nel periodo intercorrente tra la data dell'indizione dell'elezione e la data dello svolgimento delle singole votazioni;
  2. che assuma servizio presso l'Ateneo in data successiva a quella dell'adozione del decreto di indizione dell'elezione di cui all'art. 1. In tal caso al professore ordinario non spetta neanche l'elettorato passivo;
  3. che alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni sia collocato in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione o in comando presso altra amministrazione.

4. È escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale docente e tab che, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale. Le suddette condizioni di

sospensione dal servizio determinano altresì l'esclusione dall'elettorato passivo per i professori ordinari.

5. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti nei cui confronti, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, siano applicate le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935 o che alla medesima data non siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

6. Gli elenchi degli aventi diritto di voto (predisposti dall'Area del Personale per quanto riguarda il personale docente e tab e dall'Ufficio Affari Istituzionali per quanto riguarda gli studenti) sono certificati alla data dell'indizione dell'elezione. Per l'ammissione degli elettori al voto, le Commissioni dei seggi elettorali si avvalgono degli elenchi ufficialmente trasmessi. Gli elenchi di cui sopra sono suddivisi in modo tale da evitare l'eventualità che un singolo elettore eserciti il diritto di voto presso seggi diversi.

7. Gli elenchi degli aventi diritto di voto sono resi pubblici dall'Ufficio Elezioni mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo.

8. Eventuali errori od omissioni in tali elenchi possono essere segnalati all'Ufficio Affari Istituzionali non oltre dieci giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi medesimi. Decorso tale termine gli elenchi sono modificabili solo per eventuali errori materiali rilevabili dall'ufficio competente o per il verificarsi delle condizioni che determinano la perdita dell'elettorato attivo, di cui ai commi 3, 4 e 5.

## ART. 6

### (Determinazione del peso per il computo dei voti espressi)

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 6 dello Statuto:

- ai professori e ai ricercatori di ruolo è assegnato un voto per intero *pro-capite*;
- ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 e a figure equiparate per legge, è assegnato un voto con peso pari al 30% della loro consistenza numerica, fino ad un massimo di voti pesati pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a) dell'art. 13 c.6 dello Statuto. Pertanto, ogni voto espresso dai ricercatori a tempo determinato sarà moltiplicato per un coefficiente peso (*cp<sub>rtd</sub>*) così determinato:

a)  $cp_{rtd}_a = 0,3$

b) Nel caso in cui si registri che il numero dei ricercatori a tempo determinato (*n° Ric.td*) aventi diritto al voto moltiplicato per *cp<sub>ra</sub>* risulti maggiore del numero dei professori e ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto (*n° Doc.*) moltiplicato per 0,15, il coefficiente peso risulta calcolato nel modo seguente.

$$cp_{rtd}_b = \frac{n^{\circ} \text{ Doc} \times 0,15}{n^{\circ} \text{ Ric.td}}$$

- a tutto il personale tab di ruolo è assegnato un voto con peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a) dell'art. 13 c.6 dello Statuto. Pertanto, ogni voto espresso dal personale tab sarà moltiplicato per un coefficiente peso (*cp<sub>tab</sub>*) così determinato:

$$cptab = \frac{n^{\circ} \text{ Doc } \times 0,15}{n^{\circ} \text{ Pers. tab}}$$

dove ***n° Pers. tab*** indica il numero del personale degli aventi diritto al voto.

- agli studenti facenti parte del Consiglio degli Studenti di cui all'art. 18 dello Statuto e dei Consigli dei Dipartimenti, è assegnato un voto con peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a) dell'art. 13 c.6 dello Statuto. Pertanto, ogni voto espresso dagli studenti sarà moltiplicato per un coefficiente peso (***cpst***) così determinato:

$$cpst = \frac{n^{\circ} \text{ Doc } \times 0,15}{n^{\circ} \text{ Stud.}}$$

dove ***n° Stud.*** indica il numero degli studenti aventi diritto al voto.

2. Se dal computo dei voti pesati dovesse derivare un numero non intero di voti da attribuire ad un candidato, il numero sarà arrotondato all'intero superiore. Analogamente si procederà per il computo dei voti espressi come nulli o dispersi, ovvero del numero delle schede bianche.

## **ART. 7 (Commissione del seggio elettorale e Comitati di sede)**

1. Con proprio atto il Decano procede alla nomina dei componenti della Commissione del seggio elettorale unico. Alla Commissione è attribuita la funzione di provvedere alle operazioni di scrutinio. Con proprio atto il Decano procede inoltre alla nomina dei componenti dei Comitati di sede, uno per ciascuna sede di votazione, ai quali è attribuita la funzione di coordinare le operazioni di voto. La Commissione del seggio elettorale unico e ciascun Comitato di sede di votazione sono composti da due docenti dell'Ateneo, che rinuncino all'elettorato passivo se professori di prima fascia, e da un funzionario amministrativo che eserciti la funzione di Segretario.
2. Con gli atti di cui al comma 1 il Decano nomina i Presidenti della Commissione del seggio elettorale e dei Comitati di sede.
3. Per lo svolgimento della funzione di componente della Commissione del seggio elettorale e dei Comitati di sede può essere prevista l'assegnazione di un compenso economico forfettario.
4. Presso ciascuna sede di votazione, il coordinamento e la responsabilità del regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono affidati al Presidente del Comitato di sede. Il Comitato di sede funziona regolarmente con la presenza di almeno due componenti su tre.
5. Presso ciascuna sede di votazione vengono predisposte 4 urne, per la raccolta separata delle schede votate, rispettivamente, dagli elettori di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 comma 2.

## **ART. 8** **(Votazioni)**

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, tramite l'utilizzazione di schede elettorali in formato cartaceo oppure tramite l'utilizzazione di strumenti elettronici, nei giorni, negli orari e presso i seggi indicati nei provvedimenti adottati dal Decano. In caso di utilizzazione di schede cartacee, le medesime sono predisposte di colore diverso per distinguere le varie categorie di elettori di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 comma 2 e sono preventivamente vidimate presso l'Ufficio Affari Istituzionali dal Decano e/o dai membri della Commissione Elettorale Centrale da lui delegati.

2. Presso ciascun seggio sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti al seggio medesimo.

3. L'elettore è identificato mediante un documento munito di fotografia o da un componente del Comitato di sede che ne abbia conoscenza personale. Riconosciuta l'identità personale, la Commissione si assicura che l'elettore sia iscritto nell'elenco degli aventi diritto. L'elettore, nel caso in cui il proprio nominativo non sia inserito nell'elenco, ne dà segnalazione all'Ufficio Affari Istituzionali, che formalmente, anche in via telematica, comunica al Comitato di sede le determinazioni assunte, di intesa con gli uffici competenti, in ordine alla segnalazione ricevuta, previa verifica degli elenchi pubblicati. L'elettore appone la propria firma all'interno di tale elenco prima di ricevere la scheda elettorale. Compiuta l'operazione di voto, il Comitato di sede si accerta che la scheda votata sia inserita da parte dell'elettore nell'urna pertinente.

4. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega o per comunicazione tramite posta elettronica o altro mezzo.

5. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

6. Il voto si esprime scrivendo sulla scheda, in modo chiaro e leggibile, almeno il cognome del candidato; nel caso di omonimia, deve essere indicato anche il nome; nel caso di omonimia completa, deve essere indicata anche la data di nascita.

7. Nella prima votazione è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

8. In caso di mancata elezione alla prima votazione, si procede alla seconda votazione, nella quale risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

9. In caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede alla terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti; a parità di voti riportati, il più anziano in ruolo e a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

10. Le votazioni previste dal calendario della procedura elettorale, secondo quanto stabilito dall'art. 41, comma 6 dello Statuto, sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto. Per la determinazione di tale *quorum*, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

11. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 10 non viene raggiunto non si procede in nessun caso alle operazioni di spoglio.

12. Se il *quorum* di validità previsto dal comma 10 non viene raggiunto alla prima votazione, si procede con la seconda votazione, secondo le modalità previste dal comma 8. Se il *quorum* di validità previsto dal comma 10 non viene raggiunto nella seconda votazione, a prescindere dal raggiungimento di tale *quorum* nella prima votazione, il Decano procede all'adozione di un nuovo provvedimento di indizione dell'elezione entro tre giorni dalla data di svolgimento della seconda votazione.

## **ART. 9** **(Operazioni di scrutinio)**

1. Alla chiusura delle votazioni, il Presidente di ciascun Comitato di sede procede al computo dei votanti sulla base delle firme apposte dagli elettori negli elenchi degli aventi diritto di voto e del numero delle schede votate che risulta dal verbale alla chiusura delle operazioni di voto.

2. Il Presidente di ciascun Comitato di sede provvede quindi a chiudere le urne, ad apporvi i sigilli e a completare la redazione del verbale delle operazioni eseguite, senza procedere allo spoglio delle schede votate. Le urne di ciascun seggio sono quindi trasportate presso il luogo in cui si svolgeranno le operazioni di scrutinio di cui all'art. 2 comma 5.

3. Pervenute le urne di tutte le sedi di votazione, il Presidente della Commissione del seggio elettorale, alla presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

4. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo le seguenti modalità:

- a) si procede, distintamente per ciascuna urna e nel rispetto della suddivisione tra i vari tipi di schede, alla verifica dell'integrità dei sigilli, all'apertura delle urne, alla raccolta delle schede votate, al computo delle stesse, al controllo ed alla verifica della corrispondenza tra il numero delle schede votate ed il numero dei votanti;
- b) si riuniscono tutte le schede votate provenienti dai vari seggi, nel rispetto della distinzione tra i vari tipi di scheda;
- c) si procede allo spoglio dei voti, nel corso del quale sono annullate le schede che presentino segni o scritture tali da indurre a ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità, fermo restando il principio per cui la validità dei voti contenuti nella scheda elettorale è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;
- d) il Presidente, sentito il parere degli altri componenti del seggio, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati per qualsiasi causa e ne fa menzione nel verbale delle operazioni elettorali, al fine dell'ulteriore esame di competenza della Commissione Elettorale Centrale
- e) si procede al calcolo generale dei votanti, delle schede votate, delle schede vidimate e delle schede vidimate e non utilizzate, nonché di quelle eventualmente annullate nel corso delle votazioni, tenuto conto anche delle risultanze dei processi verbali di ciascun seggio, e infine di quelle eventualmente annullate nel corso delle operazioni di spoglio.



5. In ogni caso, vige il principio del *favor voti* secondo cui il voto è da ritenersi valido tutte le volte in cui manifesta in maniera inequivocabile la volontà dell'elettore e, nel contempo, non manifesta in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore medesimo di rendere il suo voto riconoscibile.

6. terminate le operazioni di spoglio, il Presidente della Commissione del Seggio elettorale redige il verbale finale delle operazioni elettorali, da trasmettere, per il tramite dell'Ufficio Affari Istituzionali, alla Commissione Elettorale Centrale, unitamente al plico delle schede e dei verbali dei singoli seggi, al fine di procedere alla verifica dei risultati.

7. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

#### **ART. 10** **(Adempimenti della CEC successivi allo scrutinio)**

1. Entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti redatti dai Comitati di sede e dalla Commissione del seggio elettorale, la Commissione Elettorale Centrale si riunisce per verificare il raggiungimento del *quorum* previsto per la validità dell'elezione e per decidere su qualunque contestazione o nota inserita nei verbali dai Comitati di sede e dalla Commissione del seggio elettorale, relative alle operazioni di scrutinio.

2. La Commissione Elettorale Centrale, per il tramite dell'Ufficio Affari Istituzionali, rende pubblici i risultati elettorali ufficiali e consegna gli atti ed il materiale elettorale all'Ufficio Affari Istituzionali per la relativa conservazione.

3. La Commissione Elettorale Centrale può essere richiamata in attività per l'esame degli eventuali ricorsi, proponibili presso l'Ufficio Affari Istituzionali nel termine di dieci giorni dalla data di proclamazione dei risultati elettorali ufficiali, che avviene con la comunicazione dell'Ufficio Affari Istituzionali di cui al comma 2.

#### **ART. 11** **(Nomina dell'eletto)**

1. Al termine della procedura elettorale, decorso il termine di cui all'art. 10, comma 3, il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta è proclamato eletto dal Decano dell'Ateneo ed è nominato quale Rettore con decreto del Ministro competente.

2. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università degli Studi Roma Tre.

#### **Art. 12** **(Conservazione degli atti)**

1. A conclusione delle operazioni di verifica svolte dalla Commissione Elettorale Centrale, gli atti vengono presi in consegna dall'Ufficio Affari Istituzionali per la relativa conservazione. Le schede elettorali votate sono conservate limitatamente all'intervallo di tempo utile per la proposizione di eventuali ricorsi. Decorso tale termine e in assenza di ricorsi, l'Ufficio Affari Istituzionali può procedere allo scarto d'archivio delle schede

votate. I verbali delle riunioni della Commissione Elettorale Centrale, i verbali delle operazioni svolte presso i seggi elettorali e gli altri atti relativi alla procedura elettorale sono conservati per cinque anni. I decreti adottati dal Decano nell'ambito della procedura elettorale sono conservati con le stesse modalità dei provvedimenti amministrativi adottati in forma di decreto dagli organi monocratici centrali.

**TITOLO II**  
**Elezione del Direttore di Dipartimento**

**ART. 13**  
**(Indizione dell'elezione)**

1. L'elezione del Direttore di Dipartimento è indetta dal Decano del Dipartimento con provvedimento predisposto a cura dell'Area Affari Generali e Didattica - Ufficio Affari Istituzionali nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Direttore in carica, a norma dell'art. 41 comma 7 dello Statuto di Ateneo. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il Decano indice l'elezione entro quindici giorni dalla cessazione.
2. La qualifica di Decano del Dipartimento spetta al professore appartenente al Dipartimento in possesso della maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari. Al Decano compete la funzione di coordinamento della procedura elettorale, ai sensi delle norme del presente regolamento.
3. Nel caso di possesso, da parte di due o più professori ordinari del Dipartimento, del medesimo requisito di anzianità di ruolo previsto per l'esercizio della funzione di Decano nell'ambito della procedura elettorale, la funzione è esercitata dal professore più anziano d'età.
4. Nel caso di assenza, impedimento o rinuncia del Decano, da questo formalmente comunicati, ovvero di inadempienza del Decano nei termini indicati dall'Ufficio Affari Istituzionali, con provvedimento assunto dal Direttore Generale, di concerto con i dirigenti competenti in materia di personale e di affari generali, gli atti predisposti dall'Ufficio Affari Istituzionali, relativi all'indizione dell'elezione del Direttore del Dipartimento, vengono trasmessi con motivazione al professore ordinario appartenente al Dipartimento che segue il Decano nell'ordine dell'anzianità di ruolo e che subentra al Decano nell'esercizio della funzione di coordinamento della procedura elettorale.
5. A garanzia della terzietà della funzione esercitata nell'ambito della procedura elettorale, con la sottoscrizione del provvedimento di indizione di cui al comma 1 il Decano o il professore a lui subentrato nell'esercizio della funzione perdono l'eventuale diritto di elettorato passivo.
6. Nel caso di interruzione anticipata del mandato del Direttore di Dipartimento, l'indizione dell'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla data di cessazione, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.
7. Il decreto decanale di indizione delle elezioni stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, le date previste per lo svolgimento delle votazioni, l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto e le modalità di votazione, a scrutinio segreto, tramite l'utilizzazione di strumenti elettronici. Le eventuali votazioni successive si svolgono non meno di tre giorni e non oltre sette giorni dopo le precedenti.
8. La pubblicità degli atti adottati dal Decano, relativi alla procedura elettorale, è garantita tramite:

- a) pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento;
- b) comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale.

**ART. 14**  
**(Procedimento elettorale telematico)**

1. Il coordinamento delle attività amministrative e tecniche e la responsabilità del regolare svolgimento delle operazioni di voto elettronico e di scrutinio telematico sono affidati agli Uffici competenti in materia elettorale e in materia di sistemi informativi che operano con il coordinamento di indirizzo generale del Decano.

**ART. 15**  
**(Elettorato passivo e attivo)**

1. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è disciplinato dall'art. 28, comma 3 e dall'art. 41, commi 8, 10, 11 e 12 dello Statuto.

L'elettorato passivo è attribuito ai professori di ruolo:

- a) che siano regolarmente in servizio presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni;
- b) che abbiano presentato la propria candidatura;
- c) che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
- d) che non si trovino in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) che non si trovino in aspettativa ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) che non siano stati collocati fuori ruolo o in comando presso altra amministrazione;
- g) che non svolgano interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) che non si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che non si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Ai sensi dell'art. 41, commi 8 e 11 dello Statuto, l'unica deroga ammissibile al divieto del terzo mandato consecutivo riguarda il caso del Direttore di Dipartimento subentrato nella carica a seguito di interruzione anticipata di mandato, qualora il periodo residuo del mandato interrotto abbia durata pari o inferiore a 18 mesi.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di Dipartimento.

3. L'elettorato attivo non spetta:

- a) al personale docente che svolga interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) al personale docente e tab che alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle singole votazioni sia collocato fuori ruolo oppure in comando o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione.

4. È escluso dall'elettorato attivo il personale docente e tab che, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale. Le suddette condizioni di sospensione dal servizio determinano altresì l'esclusione dall'elettorato passivo per i professori.

5. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti nei cui confronti, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, siano applicate le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 37, comma 3, del Regolamento carriera o che alla medesima data non siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

6. L'elenco degli aventi diritto di voto, predisposto dagli uffici del Dipartimento, di intesa con i competenti uffici dell'Amministrazione centrale, è certificato alla data di svolgimento delle votazioni ed è pubblicato nel sito *web* del Dipartimento.

7. Eventuali errori od omissioni nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalati agli uffici del Dipartimento, che adottano i conseguenti provvedimenti di intesa con i competenti uffici dell'Amministrazione centrale.

## **ART. 16 (Votazioni)**

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto nei giorni, negli orari e con le modalità indicati nei provvedimenti adottati dal Decano.

2. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto espresso per delega o con modalità non previste nel decreto di indizione.

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. I nominativi dei candidati sono riportati sulla scheda elettronica nell'ordine stabilito con sorteggio effettuato dall'Ufficio Affari Istituzionali.

4. Se il *quorum* di votanti previsto dall'art. 41, comma 6 dello Statuto non viene raggiunto, non si procede alle operazioni di scrutinio.

5. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 4 non viene raggiunto alla prima votazione, si procede con la seconda votazione, con l'applicazione del *quorum* elettivo di cui all'art. 18, comma 2 del presente regolamento. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 4 non viene raggiunto nella seconda votazione, a prescindere dal raggiungimento di tale *quorum* nella prima votazione, il Decano procede all'adozione di un nuovo provvedimento di indizione dell'elezione entro sette giorni dalla data di svolgimento della seconda votazione.

**ART. 17**  
**(Operazioni di scrutinio)**

1. Le operazioni di scrutinio elettronico sono pubbliche.

**ART. 18**  
**(Nomina dell'eletto)**

1. Nella prima votazione è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

2. In caso di mancata elezione alla prima votazione, si procede alla seconda votazione, nella quale risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

3. In caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede alla terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti; a parità di voti riportati, il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

4. Il professore eletto è nominato Direttore di Dipartimento con decreto del Rettore.

5. Nel caso in cui il professore eletto si trovi in regime di tempo definito, è collocato d'ufficio nel regime di tempo pieno, a pena di decadenza dalla carica, a decorrere dall'inizio del mandato.

**Art. 19**  
**(Conservazione degli atti)**

1. A conclusione delle operazioni elettorali e della verifica finale degli atti da parte dell'Ufficio Affari Istituzionali, gli stessi vengono presi in consegna dal medesimo Ufficio per la relativa conservazione. Le schede elettorali votate in formato elettronico sono conservate con le modalità indicate nella documentazione tecnica relativa alla piattaforma *software* utilizzata, limitatamente all'intervallo di tempo utile per la proposizione di eventuali ricorsi o azioni penali. Decorso tale termine in assenza di ricorsi o azioni penali, l'Ufficio Affari Istituzionali può procedere allo scarto d'archivio delle schede elettorali.

**TITOLO III**  
**Elezione del Presidente di Scuola**

**ART. 20**  
**(Indizione dell'elezione)**

1. L'elezione del Presidente di Scuola è indetta dal Decano dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola con provvedimento predisposto a cura dell'Area Affari Generali e Didattica - Ufficio Affari Istituzionali nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Presidente in carica, a norma dell'art. 41 comma 7 dello Statuto di Ateneo. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il Decano indice l'elezione entro quindici giorni dalla cessazione.

2. La qualifica di Decano della Scuola spetta al professore appartenente ad uno dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola in possesso della maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari rispetto all'anzianità nel ruolo dei professori ordinari appartenenti a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Scuola. Al Decano compete la funzione di coordinamento della procedura elettorale, ai sensi del presente regolamento.

3. Nel caso di possesso, da parte di due o più professori ordinari appartenenti ai Dipartimenti di cui al comma 2, del medesimo requisito di anzianità di ruolo previsto per l'esercizio della funzione di Decano nell'ambito della procedura elettorale, la funzione è esercitata dal professore più anziano d'età.

4. Nel caso di assenza, impedimento o rinuncia del Decano, da questo formalmente comunicati, ovvero di inadempienza del Decano nei termini indicati dall'Ufficio Affari Istituzionali, con provvedimento assunto dal Direttore Generale, di concerto con i dirigenti competenti in materia di personale e di affari generali, gli atti predisposti dall'Ufficio Affari Istituzionali, relativi all'indizione dell'elezione del Presidente di Scuola, vengono trasmessi con motivazione al professore ordinario appartenente ai Dipartimenti di cui al comma 2 che segue il Decano nell'ordine dell'anzianità di ruolo e che subentra al Decano nell'esercizio della funzione di coordinamento della procedura elettorale.

5. A garanzia della terzietà della funzione esercitata nell'ambito della procedura elettorale, con la sottoscrizione del provvedimento di indizione di cui al comma 1 il Decano o il professore a lui subentrato nell'esercizio della funzione perdono l'eventuale diritto di elettorato passivo.

6. Nel caso di interruzione anticipata del mandato del Presidente di Scuola, l'indizione dell'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla data di cessazione, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

7. Il decreto decanale di indizione delle elezioni stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, le date previste per lo svolgimento delle votazioni, l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto e le modalità di votazione, a scrutinio segreto, tramite l'utilizzazione di strumenti elettronici. Le eventuali votazioni successive si svolgono non meno di tre giorni e non oltre sette giorni dopo le precedenti.

8. La pubblicità degli atti adottati dal Decano, relativi alla procedura elettorale, è garantita tramite:

- a) pubblicazione sul sito *web* della Scuola e dei rispettivi Dipartimenti;
- b) comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale.

### **ART. 21** **(Procedimento elettorale telematico)**

1. Il coordinamento delle attività amministrative e tecniche e la responsabilità del regolare svolgimento delle operazioni di voto elettronico e di scrutinio telematico sono affidati agli Uffici competenti in materia elettorale e in materia di sistemi informativi che operano con il coordinamento di indirizzo generale del Decano.

### **ART. 22** **(Elettorato passivo e attivo)**

1. L'elettorato passivo per la carica di Presidente di Scuola è disciplinato dall'art. 30, comma 3 e dall'art. 41, commi 8, 10, 11 e 12 dello Statuto.

L'elettorato passivo è attribuito ai professori di ruolo:

- a) che siano regolarmente in servizio presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni;
- b) che abbiano presentato la propria candidatura;
- c) che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
- d) che non si trovino in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) che non si trovino in aspettativa ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) che non siano stati collocati fuori ruolo o in comando presso altra amministrazione;
- g) che non svolgano interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) che non si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che non si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Ai sensi dell'art. 41, commi 8 e 11 dello Statuto, l'unica deroga ammissibile al divieto del terzo mandato consecutivo riguarda il caso del Presidente di Scuola subentrato nella carica a seguito di interruzione anticipata di mandato, qualora il periodo residuo del mandato interrotto abbia durata pari o inferiore a 18 mesi.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola.

3. L'elettorato attivo non spetta:



- a) al personale docente che svolga interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) al personale docente e tab che alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle singole votazioni sia collocato fuori ruolo oppure in comando o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione.

4. È escluso dall'elettorato attivo il personale docente e tab che, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale. Le suddette condizioni di sospensione dal servizio determinano altresì l'esclusione dall'elettorato passivo per i professori.

5. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti nei cui confronti, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, siano applicate le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 37, comma 3, del Regolamento carriera o che alla medesima data non siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

6. L'elenco degli aventi diritto di voto, predisposto dagli uffici della Scuola di intesa con i competenti uffici dei Dipartimenti in essa raggruppati e con i competenti uffici dell'amministrazione centrale, è certificato alla data di svolgimento delle votazioni ed è pubblicato nel sito *web* della Scuola.

7. Eventuali errori od omissioni nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalati agli Uffici dei Dipartimenti della Scuola che adottano i conseguenti provvedimenti di intesa con i competenti uffici dell'amministrazione centrale.

### **ART. 23 (Votazioni)**

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto nei giorni, negli orari e con le modalità indicati nei provvedimenti adottati dal Decano.

2. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto espresso per delega o con modalità non previste nel decreto di indizione.

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. I nominativi dei candidati sono riportati sulla scheda elettronica nell'ordine stabilito con sorteggio effettuato dall'Ufficio Affari Istituzionali.

4. Se il *quorum* di votanti previsto dall'art. 41, comma 6 dello Statuto non viene raggiunto, non si procede alle operazioni di scrutinio.

5. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 4 non viene raggiunto alla prima votazione, si procede con la seconda votazione, con l'applicazione del *quorum* elettivo di cui all'art. 25, comma 2 del presente regolamento. Se il *quorum* di votanti previsto dal comma 4 non viene raggiunto nella seconda votazione, a prescindere dal

raggiungimento di tale *quorum* nella prima votazione, il Decano procede all'adozione di un nuovo provvedimento di indizione dell'elezione entro sette giorni dalla data di svolgimento della seconda votazione.

**ART. 24**  
**(Operazioni di scrutinio)**

1. Le operazioni di scrutinio elettronico sono pubbliche.

**ART. 25**  
**(Nomina dell'eletto)**

1. Nella prima votazione è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

2. In caso di mancata elezione alla prima votazione, si procede alla seconda votazione, nella quale risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

3. In caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede alla terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti; a parità di voti riportati, il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

4. Il professore eletto è nominato Presidente di Scuola con decreto del Rettore.

5. Nel caso in cui il professore eletto si trovi in regime di tempo definito è collocato d'ufficio nel regime di tempo pieno, a pena di decadenza dalla carica, a decorrere dall'inizio del mandato.

**Art. 26**  
**(Conservazione degli atti)**

1. A conclusione delle operazioni elettorali e della verifica finale degli atti da parte dell'Ufficio Affari Istituzionali, gli stessi vengono presi in consegna dal medesimo Ufficio per la relativa conservazione. Le schede elettorali votate in formato elettronico sono conservate con le modalità indicate nella documentazione tecnica relativa alla piattaforma *software* utilizzata, limitatamente all'intervallo di tempo utile per la proposizione di eventuali ricorsi o azioni penali. Decorso tale termine in assenza di ricorsi o azioni penali, l'Ufficio Affari Istituzionali può procedere allo scarto d'archivio delle schede elettorali.

**TITOLO IV**  
**Elezione dei rappresentanti del personale docente e del personale tecnico,  
amministrativo e bibliotecario nel Senato Accademico**

**ART. 27**  
**(Indizione delle elezioni)**

1. L'elezione per il rinnovo dei rappresentanti del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (tab) nel Senato Accademico è indetta dal Rettore con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento delle votazioni ed è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, le date previste per lo svolgimento delle votazioni, l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto e le modalità di votazione, a scrutinio segreto tramite l'utilizzazione di strumenti elettronici.
3. La pubblicità dei provvedimenti relativi all'indizione e alle modalità di svolgimento delle elezioni è assicurata tramite:
  - a) pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo;
  - b) comunicazione con posta elettronica al corpo elettorale.

**ART. 28**  
**(Commissione Elettorale Centrale)**

1. La Commissione Elettorale Centrale (CEC) è nominata con decreto del Rettore ed è composta da:
  - a) due professori dell'Ateneo, di cui uno designato dal Rettore quale Presidente, che rinuncino all'elettorato passivo;
  - b) il/la responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali, che esercita la funzione di Segretario/a.
2. La CEC decide insindacabilmente su eventuali reclami e procede al controllo della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Per ciascuna seduta della CEC viene redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti. Le riunioni della Commissione si possono svolgere anche in via telematica.

**ART. 29**  
**(Presentazione delle candidature)**

1. Le candidature sono presentate secondo le modalità e i termini previsti dal decreto di indizione.

2. La Commissione Elettorale Centrale procede alla verifica delle dichiarazioni di candidatura ed esclude le eventuali candidature per le quali non siano stati osservati condizioni, modalità e termini previsti dallo Statuto e dal decreto rettorale di indizione dell'elezione.

3. L'Ufficio Affari Istituzionali provvede a rendere pubblici gli elenchi delle candidature approvate dalla Commissione Elettorale Centrale. Nei confronti di errori od omissioni in tali elenchi è consentito presentare reclamo alla Commissione Elettorale Centrale, presso l'Ufficio Affari Istituzionali, entro quarantotto ore dalla data di pubblicazione degli elenchi stessi. La Commissione Elettorale Centrale decide insindacabilmente in merito ai reclami nelle successive quarantotto ore.

4. L'Amministrazione dell'Ateneo assicura l'attivazione di un apposito *forum on line* per svolgere idonea campagna elettorale. È fatto divieto di utilizzare le *mailing list* istituzionali per la trasmissione di messaggi elettorali. Ogni forma di propaganda elettorale è vietata a partire dalle ventiquattro ore precedenti il giorno in cui iniziano le votazioni. La Commissione Elettorale Centrale, in considerazione dell'inosservanza dei termini sopraindicati o della gravità degli eventuali comportamenti non conformi ai principi della carta costituzionale, che le vengano formalmente segnalati presso l'Ufficio Affari Istituzionali, ha la facoltà di escludere gli eventuali trasgressori dall'elettorato attivo e/o passivo.

### **ART. 30**

#### **(Elezione delle rappresentanze del personale docente)**

1. La verifica di cui all'art. 14, comma 11 dello Statuto è effettuata dagli uffici delle Aree del Personale e degli Affari Generali e Didattica contestualmente all'avvio della procedura elettorale.

2. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo appartenenti ai Dipartimenti afferenti all'area stessa, in servizio presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni, con l'applicazione delle norme di cui ai commi 5 e 6. Il singolo professore, in alternativa, può esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo per un'area scientifico-disciplinare diversa da quella cui afferisce il Dipartimento di appartenenza, purché nell'area nella quale richieda di esercitare tale diritto sia compreso il settore scientifico-disciplinare di proprio inquadramento. A tale scopo il professore interessato è tenuto a inviare all'Ufficio Affari Istituzionali una propria dichiarazione di opzione in forma scritta, secondo le modalità e i termini stabiliti dal decreto rettorale di indizione delle elezioni. Tale dichiarazione è prodotta ai soli fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo.

3. Sulla base di quanto previsto dai commi precedenti, i professori di ruolo dell'Ateneo, per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, sono raggruppati in otto collegi elettorali, uno per ciascuna area scientifico-disciplinare, di cui alla tabella A dello Statuto.

4. Per l'elezione della rappresentanza dei ricercatori, l'elettorato attivo spetta ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, costituiti in collegio elettorale unico. L'area scientifico-disciplinare di riferimento di ogni ricercatore è determinata dal Dipartimento cui appartiene il ricercatore stesso.

L'elettorato passivo spetta, con l'applicazione delle norme di cui ai commi 5 e 6:

- a) ai ricercatori di ruolo;
- b) ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno.

5. Per entrambe le rappresentanze di cui al presente articolo, l'elettorato passivo è attribuito ai professori di ruolo e ai ricercatori di cui ai commi 2 e 4:

- a) che siano regolarmente in servizio presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni;
- b) che abbiano presentato la propria candidatura dichiarata ammissibile dalla CEC;
- c) che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
- d) che non si trovino in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) che non si trovino in aspettativa ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) che non siano stati collocati fuori ruolo o in comando presso altra amministrazione;
- g) che non svolgano interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) che non si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che non si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Ai sensi dell'art. 41, commi 8 e 11 dello Statuto, l'unica deroga ammissibile al divieto del terzo mandato consecutivo riguarda il caso del rappresentante del personale docente subentrato nella carica di senatore accademico a seguito di interruzione anticipata di mandato, qualora il periodo residuo del mandato interrotto abbia durata pari o inferiore a 18 mesi.

6. L'elettorato attivo spetta ai professori e ai ricercatori di cui ai commi 2 e 4 che alla data di svolgimento delle votazioni:

- a) che non svolgano interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) che non siano collocati in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 382/1980;
- c) che non siano stati collocati fuori ruolo o in comando presso altra amministrazione;
- d) che non si trovino in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità;
- e) che non si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che non si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

7. Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, i professori di ruolo possono esprimere preferenze come di seguito indicato:

- a) i professori delle aree scientifico disciplinari cui spettano due rappresentanti possono esprimere non oltre una preferenza;

b) i professori delle aree scientifico disciplinari cui spettano quattro rappresentanti, possono esprimere non oltre due preferenze.

8. Nelle aree scientifico-disciplinari cui spettano due rappresentanti risultano eletti i due professori che conseguono il maggior numero di voti, di cui almeno uno in carica quale Direttore di Dipartimento.

9. Nelle aree scientifico disciplinari cui spettano quattro rappresentanti, risultano eletti i quattro professori che conseguono il maggior numero di voti, di cui almeno due in carica quali Direttori di Dipartimento.

10. Nel caso in cui, nell'ambito di un'area scientifico-disciplinare cui spettano due rappresentanti, nessun Direttore di Dipartimento consegue alcun voto, risulta eletto il professore che consegue più voti e la votazione si ripete con elettorato passivo riservato al/ai solo/i Direttore/i di Dipartimento in carica presso il/i Dipartimento/i dell'area.

11. Nel caso in cui, nell'ambito di un'area scientifico-disciplinare cui spettano quattro rappresentanti, nessun Direttore di Dipartimento consegue alcun voto, risultano eletti i due professori che conseguono più voti e la votazione si ripete con elettorato passivo riservato ai soli Direttori di Dipartimento in carica presso i Dipartimenti dell'area. Resta comunque valida l'elezione dell'eventuale unico Direttore che consegue almeno un voto in prima votazione e che, pertanto, perde l'elettorato passivo nell'eventuale seconda votazione.

12. Eventuali ulteriori modalità di espressione dei voti di preferenza possono essere precisate nel decreto rettorale di indizione delle elezioni o in provvedimenti successivi.

13. I ricercatori possono esprimere al massimo due preferenze.

14. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il docente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In mancanza di tale docente, risulta eletto il docente in possesso della maggiore anzianità nel ruolo e a parità di anzianità nel ruolo, è eletto il docente più giovane di età.

15. Gli elenchi degli aventi diritto di voto, predisposti dalla competente Direzione, sono certificati alla data di svolgimento delle votazioni.

16. Gli elenchi degli aventi diritto di voto sono resi pubblici dall'Ufficio Affari Istituzionali mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo.

17. Eventuali errori od omissioni negli elenchi di cui al comma precedente sono segnalati alla Commissione Elettorale Centrale, presso l'Ufficio Affari Istituzionali, che adotta i conseguenti provvedimenti.

**ART. 31**  
**(Elezioni dei rappresentanti del personale tab)**

1. La rappresentanza del personale tab è costituita da tre componenti eletti dal personale tab. È costituito un collegio elettorale unico in cui concorrono tutti gli appartenenti al personale tab.

2. Per l'elezione dei componenti appartenenti al personale tab l'elettorato passivo è attribuito al personale di ruolo:

- a) che sia regolarmente in servizio presso l'Ateneo, alla data di svolgimento della votazione con inquadramento nelle aree previste dal contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto università;
- b) le cui candidature siano state dichiarate ammissibili da parte della Commissione Elettorale Centrale (CEC);
- c) che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
- d) che non sia collocato in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione o in comando presso altra amministrazione;
- e) che non si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che non si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Ai sensi dell'art. 41, commi 8 e 11 dello Statuto, l'unica deroga ammissibile al divieto del terzo mandato consecutivo riguarda il caso del rappresentante del personale tab subentrato nella carica di senatore accademico a seguito di interruzione anticipata di mandato, qualora il periodo residuo del mandato interrotto abbia durata pari o inferiore a 18 mesi.

3. L'elettorato attivo spetta al personale tab:

- a) che alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni non sia collocato in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione o in comando presso altra amministrazione;
- b) che, alla data dell'indizione dell'elezione o alla data di svolgimento delle votazioni, non si trovi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che non si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

4. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

5. Risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In mancanza di tale candidato, risulta eletto quello con maggiore anzianità di servizio presso l'Ateneo; a parità di anzianità di servizio, è eletto il più giovane di età.

6. Gli elenchi degli aventi diritto di voto, predisposti dalla competente Direzione, sono certificati alla data di svolgimento delle votazioni.

7. Gli elenchi degli aventi diritto di voto sono resi pubblici dall'Ufficio Affari Istituzionali mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo.

8. Eventuali errori od omissioni negli elenchi di cui al comma precedente sono segnalati alla Commissione Elettorale Centrale presso l'Ufficio Affari Istituzionali, che adotta i conseguenti provvedimenti.

**ART. 32**  
**(Procedimento elettorale telematico)**

1. Il coordinamento delle attività amministrative e tecniche e la responsabilità del regolare svolgimento delle operazioni di voto elettronico e di scrutinio telematico sono affidati agli Uffici competenti in materia elettorale e in materia di sistemi informativi.

**ART. 33**  
**(Votazioni)**

1. Le votazioni si svolgono nei giorni, negli orari e con le modalità indicati nei provvedimenti adottati dal Rettore.

2. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto espresso per delega o con modalità non previste nel decreto di indizione.

3. I nominativi dei candidati sono riportati sulla scheda elettronica nell'ordine stabilito con sorteggio effettuato dall'Ufficio Affari Istituzionali.

4. Se il *quorum* di votanti previsto dall'art. 41, comma 6 dello Statuto non viene raggiunto, per una o più componenti, non si procede alle operazioni di scrutinio relative alla componente interessata.

5. Se il *quorum* previsto non viene raggiunto, per una o più componenti, la votazione per la componente interessata può essere ripetuta una sola volta. In tale evenienza, il Rettore stabilisce la data per la ripetizione della votazione.

**ART. 34**  
**(Operazioni di scrutinio)**

1. Le operazioni di scrutinio elettronico sono pubbliche.

**ART. 35**  
**(Adempimenti della CEC successivi allo scrutinio e nomina degli eletti)**

1. Entro tre giorni dal ricevimento degli atti relativi allo scrutinio la Commissione Elettorale Centrale si riunisce per verificare il raggiungimento del *quorum* previsto per la validità delle elezioni.

2. La Commissione Elettorale Centrale, per il tramite dell'Ufficio Affari Istituzionali, rende pubblici i risultati elettorali ufficiali.



3. La Commissione Elettorale Centrale può essere richiamata in attività per l'esame degli eventuali ricorsi, proponibili presso l'Ufficio Affari Istituzionali nel termine di sette giorni dalla data di proclamazione dei risultati elettorali ufficiali.

4. Al termine della procedura elettorale, gli eletti in possesso dei requisiti previsti, sono nominati con decreto del Rettore.

5. I docenti eletti nel Senato Accademico sono in regime di tempo pieno e, a pena di decadenza, lo mantengono per tutta la durata del mandato. Nel caso in cui risulti eletto un professore o un ricercatore di ruolo in regime di tempo definito, il medesimo è collocato d'ufficio nel regime di tempo pieno, a pena di decadenza dalla carica, a decorrere dall'inizio del mandato.

### **ART. 36 (Conservazione degli atti)**

1. A conclusione delle operazioni di verifica finale della Commissione Elettorale Centrale, gli atti vengono presi in consegna dall'Ufficio Affari Istituzionali per la relativa conservazione, ai sensi delle norme vigenti e, per le schede in formato elettronico, con le modalità indicate nella documentazione tecnica relativa alla piattaforma *software* utilizzata, limitatamente all'intervallo di tempo utile per la proposizione di eventuali ricorsi o azioni penali. Decorso tale termine in assenza di ricorsi o azioni penali, l'Ufficio Affari Istituzionali può procedere allo scarto d'archivio delle schede elettorali.

### **ART. 37 (Mandato elettorale)**

1. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno o più rappresentanti del personale docente o del personale *tab* nel Senato Accademico si svolgono elezioni suppletive, con le modalità previste dal presente regolamento. Le elezioni suppletive sono indette dal Rettore qualora il mandato residuo superi la metà della durata del mandato prevista dallo Statuto.

2. La cessazione dalla carica di Direttore di Dipartimento, anche per termine del mandato, fa venir meno anche la carica di senatore accademico. Il Direttore di Dipartimento che subentra viene nominato, con provvedimento del Rettore, quale componente del Senato Accademico in sostituzione del Direttore cessato.

3. Il docente in regime di tempo definito, subentrato quale componente dell'organo ad altro docente in corso di mandato, viene collocato d'ufficio nel regime di tempo pieno, a pena di decadenza dalla carica, dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello dell'entrata in carica.

4. La composizione del Senato Accademico rispetta il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

5. La cessazione dalla carica di rappresentante del personale docente e del personale tab nel Senato Accademico è prevista per i seguenti casi:

- a) dimissioni dalla carica;
- b) cessazione dal servizio, anche per trasferimento ad altro Ateneo o ad altra amministrazione;
- c) verificarsi di una delle situazioni che determinano la perdita dell'elettorato passivo, di cui agli artt. 30 e 31;
- d) assenza a più della metà delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico;
- e) per gli eletti in qualità di rappresentanti di un'area scientifico-disciplinare, in caso di successiva afferenza ad altra area scientifico-disciplinare;
- f) per gli eletti in qualità di Direttore di Dipartimento, in caso di cessazione di tale mandato;
- g) per gli eletti in qualità di ricercatori, in caso di passaggio ai ruoli di professore universitario;
- h) verificarsi, nel corso del mandato elettorale, di una delle condizioni di incompatibilità personale previste dall'art. 43 dello Statuto.

**TITOLO V**  
**Disposizioni finali**

**ART. 38**  
**(Norme finali)**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni in materia della legge n. 240/2010 e dello Statuto di Ateneo, nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 39**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 14, comma 2 dello Statuto di Ateneo, è approvato dal Senato Accademico con il parere del Consiglio di Amministrazione.

2. Esso è successivamente emanato e reso esecutivo dal Rettore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione ed è pubblicato nel sito *web* di Ateneo.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le previgenti norme, non conformi ad esso, contenute nei regolamenti dell'Ateneo e in quelli delle strutture universitarie.